

Consiglio Nazionale delle Ricerche		<i>DIREZIONE CENTRALE SUPPORTO ALLA PROGRAMMAZIONE E ALLE INFRASTRUTTURE UFFICIO SERVIZI GENERALI DELLA SEDE CENTRALE</i>
--	---	---

Piazzale Aldo Moro, 7 – 00185 – Roma – Italy

CONTRATTO

PER I SERVIZI DI MANUTENZIONE ORDINARIA DELLE ATTREZZATURE ANTINCENDIO (ESTINTORI, RETI IDRANTI, GRUPPO POMPE ANTINCENDIO, ATTACCHI UNI VVF, IMPIANTI SPRINKLER, IMPIANTO DI SPEGNIMENTO A GAS) INSTALLATE PRESSO LA SEDE CENTRALE DEL C.N.R. E STRUTTURE AFFERENTI DISLOCATE IN ROMA.

TRA

Il Consiglio Nazionale delle Ricerche, Direzione Centrale Supporto alla Programmazione ed alle Infrastrutture – Ufficio Servizi Generali della Sede Centrale, di seguito indicato per brevità “C.N.R.”, codice fiscale n. 80054330586, partita Iva n. 02118311006, con sede in Roma P. le Aldo Moro, 7 – 00185 Roma, nella persona della Dr.ssa Mara Mallardo

E

La _____ di seguito indicata per brevità “Ditta”
con Sede in _____
Codice Fiscale _____
Partita IVA _____
Rappresentata da _____
Nato a _____ il _____
Domiciliato per la carica in _____
nella sua qualità di _____
Giusto certificato rilasciato dalla camera di Commercio di _____
N. ISCRIZIONE _____ in data _____

PREMESSO CHE

- la Ditta è stata prescelta a seguito di procedura ristretta indetta dal C.N.R. ai sensi del Regolamento per i lavori, i servizi e le forniture che possono essere eseguiti in economia, per l'affidamento dei servizi di manutenzione ordinaria delle attrezzature mobili antincendio di seguito meglio specificate, oltreché delle forniture occorrenti per le manutenzioni stesse;
- la Ditta ha prodotto la documentazione richiesta ai fini della stipula del presente Contratto e che detta documentazione, anche se non materialmente allegata, ne costituisce parte integrante e sostanziale;
- la Ditta dichiara che quanto risulta dal presente Contratto definisce in modo adeguato e completo l'oggetto delle prestazioni e consente di acquisire tutti gli elementi per un'ideale valutazione tecnica ed economica delle stesse;

Tutto ciò premesso, tra le parti come in epigrafe rappresentate e domiciliate

SI CONVIENE E SI STIPULA QUANTO SEGUE:

Art. 1 (Oggetto del Contratto)

Il C.N.R. affida alla Ditta, che accetta, l'esecuzione dei servizi di manutenzione ordinaria delle attrezzature mobili antincendio (estintori, reti idranti, gruppi pompe antincendio, attacchi UNI VVF, impianti sprinkler, impianti di spegnimento a gas) installati presso la Sede Centrale del C.N.R. in Roma e relative dipendenze, come da elenco sottoindicato:

- Sede Centrale, P.le A. Moro n. 77;
- Sede di Via dei Taurini n. 19;
- Sede di Via di S. Martino della Battaglia n. 44;
- Sede di Via dell'Università n. 11;
- Campus C.N.R. "Adriano Buzzati Traverso" di Monterotondo Scalo, Via E. Ramarini, 32.

*Il servizio dovrà essere svolto secondo quanto specificato e descritto nel presente Contratto nonché negli allegati **Capitolato Speciale d'Appalto (ALL. A)** e **documento DUVRI (ALL. B)** che, firmati in ogni pagina in segno di piena e completa accettazione, costituiscono parte integrante e sostanziale del presente Contratto.*

Gli impianti ed i sistemi tecnologici presenti, sinteticamente descritti nell'Allegato 1 *“Ubicazione delle Sedi e Consistenza delle attrezzature/impianti”* del Capitolato Speciale d'Appalto, dovranno essere sottoposti a manutenzione ordinaria (cfr. art. 6 del presente Contratto), secondo le normative vigenti, le regole di buona tecnica e secondo quanto indicato nel predetto Capitolato.

Gli oneri derivanti da verbali, visite ispettive e controlli, a qualsiasi parte o componente degli edifici, sono a totale carico del manutentore, anche se derivanti da carenze di manutenzione precedenti.

L'esecuzione dei lavori dovrà essere comunque sempre effettuata secondo le regole dell'arte e la Ditta dovrà conformarsi alla massima diligenza nell'adempimento dei propri obblighi. Il rispetto delle norme è inteso nel senso più restrittivo, e cioè è attinente non solo alla manutenzione degli impianti nella loro globalità ma, altresì, ad ogni singolo elemento degli impianti stessi. Nel caso di emissione di nuove normative, l'appaltatore sarà tenuto a comunicarle al committente ed adeguarvisi per la realizzazione conforme degli impianti.

Il manutentore, con la cura degli impianti si assume ogni onere per garantire la continuità del corretto funzionamento degli impianti stessi e di ogni componente e manufatto degli edifici.

Nel caso in cui gli interventi necessari al buon funzionamento degli impianti non venissero eseguiti, o in caso di ingiustificati ritardi, l'Ufficio Servizi Generali della Sede Centrale del C.N.R. si riserva la facoltà di far eseguire i lavori ad altre ditte, addebitandone tutti gli oneri alla Ditta.

Il personale tecnico al quale il gestore affiderà l'esecuzione delle opere di manutenzione, dovrà avere i necessari requisiti previsti dalle leggi vigenti; detto personale dovrà svolgere le operazioni manutentive al fine di mantenere gli impianti sempre in stato di piena efficienza e funzionalità, sia nel loro complesso, sia in ogni singola parte di organo. Le operazioni necessarie a tali manutenzioni dovranno essere eseguite tempestivamente, anche nel caso in cui vengano richiesti contemporaneamente più interventi.

Per ciascuna delle Sedi indicate all'art.1 del presente Contratto la Ditta s'impegna a prendere visione delle certificazioni relative agli impianti, degli schemi grafici, dei manuali di manutenzione, dei registri con le annotazioni degli interventi eseguiti nel corso degli anni, ecc..

La sottoscrizione del presente Contratto equivale a dichiarazione di perfetta conoscenza ed incondizionata accettazione della legge, dei regolamenti e di tutte le norme vigenti in materia di lavori pubblici.

Art. 2
(Durata del Contratto)

Il presente Contratto ha **validità di anni 4 (quattro) decorrenti dal _____/2011** (data di sottoscrizione), o per un periodo inferiore in caso di raggiungimento dell'importo contrattuale di cui all'art. 3.

Il C.N.R. si riserva la facoltà di riaffidamento del servizio per ulteriori anni 3 (tre) ai sensi dell'art. 57, comma 5, lettera b), D.Lgs. 163/2006 e successive modifiche ed integrazioni.

In nessun caso il presente Contratto potrà intendersi tacitamente ed unilateralmente rinnovato oltre il predetto periodo di durata.

Il presente Contratto può essere risolto nei primi 3 (tre) mesi di validità con preavviso di giorni 15 (quindici), da notificarsi con lettera raccomandata con avviso di ricevimento.

Superato il citato periodo di tre mesi di prova, sia il C.N.R. che la Ditta avranno la facoltà, in qualsiasi momento e senza motivazioni, di dare disdetta al presente Contratto con preavviso scritto di giorni 90 (novanta); in entrambi i casi di recesso, alla Ditta spetterà il solo corrispettivo del servizio espletato, esclusi ogni altro rimborso o indennizzo a qualsiasi titolo e per ogni ragione o pretesa di qualsiasi genere.

Il C.N.R. si riserva, inoltre, per proprie esigenze di bilancio, di apportare modifiche al Capitolato Speciale d'Appalto, tendenti a ridurre le prestazioni ivi previste, con conseguente riduzione proporzionale del costo del Contratto.

Art. 3
(Importo del Contratto)

L'importo contrattuale massimo è pari a **Euro 190.000,00 (centonovantamila/00) Iva esclusa**, e si riferisce all'intera durata contrattuale, ovvero anni 4 (quattro) o, comunque, per periodo inferiore in caso di raggiungimento del suddetto limite di importo (cfr. art. 2).

La Ditta avrà diritto a pagamenti per ogni prestazione (o fornitura) di manutenzione effettuata, nella misura e con le modalità indicate nel Capitolato Speciale d'Appalto.

I costi di cui all'allegato 2 del Capitolato Speciale d'Appalto "*Quantificazione economica – operazioni di manutenzione ordinaria*" resteranno fissi ed invariabili per tutto il primo anno di vigenza del Contratto; a partire dal secondo anno potranno essere ricongruiti – se richiesto dalla Ditta ed accettato dall'Ente – in caso di rinnovi dei C.C.N.L. di categoria che comportino aumenti di costo della manodopera degli addetti al servizio o dei prezzi delle forniture occorrenti. La Ditta dovrà comunicare tali variazioni entro 30 (trenta) giorni dal verificarsi degli aumenti di cui sopra. Il C.N.R. provvederà a rettificare dette variazioni dei costi, riservandosi la facoltà di liquidarli a carico del bilancio relativo all'esercizio finanziario successivo, nell'ipotesi in cui l'esercizio in corso non dovesse riscontrare la necessaria disponibilità di bilancio.

Art. 4 **(Modalità di Esecuzione)**

Nell'esecuzione del servizio previsto dal presente Contratto la Ditta non potrà ricevere disposizioni che dal Dirigente dell'Ufficio Servizi Generali della Sede Centrale o da persona all'uopo delegata.

La perfetta e regolare esecuzione del Contratto sarà costantemente verificata dal Responsabile del Procedimento, afferente alla Sezione Manutenzione Edile ed Impiantistica dell'Ufficio Servizi Generali della Sede Centrale, supportato dal parere del Responsabile del Coordinamento delle Attività di controllo dei Servizi Antincendio.

La Ditta dovrà provvedere all'esecuzione delle prestazioni oggetto dell'appalto mediante interventi programmati (dettagliatamente specificati nell'allegato Capitolato Speciale d'Appalto) da eseguirsi nei giorni concordati con la Committenza, nel seguente orario di lavoro:

- Dal lunedì al venerdì dalle ore 7,00 alle ore 19,00.

Qualora si rendesse necessaria l'esecuzione di lavori di entità tale da non poter essere agevolmente eseguiti in normale orario di lavoro, dietro richiesta scritta del Responsabile della Sezione Manutenzione Edile ed Impiantistica – o da altra persona all'uopo incaricata – la Ditta dovrà provvedervi con l'impiego di ulteriori operai qualificati ed idonei alle specifiche lavorazioni da svolgere.

Tutti gli impianti ed attrezzature antincendio devono essere tenuti in manutenzione in ossequio al DPR 37/1998 ed al DM 10 marzo 1998, con cadenze e modalità specificate dalle leggi stesse o definite dalle norme di buona tecnica europee o nazionali oppure, in assenza di queste, secondo le indicazioni fornite dal produttore o dall'installatore (art.4 del DM 10.03.98).

Si ricorda, inoltre, che il DPR 37 del 12 gennaio 1998 introduce all'art. 5.2 **l'obbligo di registrazione degli interventi manutentivi sugli impianti ed attrezzature antincendio** nell'apposito *Registro Prevenzione Incendi*, che dovrà riportare fedelmente tutto quanto avviene in materia di manutenzione impianti ed attrezzature antincendio dei presidi.

La Ditta dovrà segnalare alla Direzione dell'Ufficio Servizi Generali della Sede Centrale, ad ogni scadenza manutentiva prevista dalla vigente normativa (con un preavviso non inferiore ai 30 giorni), la necessità di effettuare le operazioni di intervento di cui trattasi. La Ditta effettuerà quindi, di volta in volta, le prestazioni solo dietro richiesta scritta del Dirigente dell'Ufficio Servizi Generali della Sede Centrale, o da persona all'uopo delegata.

Al termine d'ogni manutenzione i tecnici incaricati dalla Ditta rilasceranno un **apposito rapporto**, nel quale saranno riportate tutte le anomalie riscontrate e descritti tutti gli interventi correttivi adottati. Una copia del rapporto, attestante l'avvenuta verifica, verrà trasmessa al Responsabile del Coordinamento delle Attività di controllo dei Servizi Antincendio, anche ai fini della compilazione del Registro Antincendio da parte del predetto Responsabile.

Art. 5 **(Consegna e riconsegna degli impianti)**

La Ditta dovrà provvedere al passaggio di consegne con il manutentore precedente. All'atto della consegna sarà redatto dal Responsabile del coordinamento delle attività di controllo dei servizi antincendio e dalla Ditta un **verbale di consistenza**, nel quale risulterà l'effettivo stato degli impianti.

La Ditta sarà responsabile della custodia degli impianti consegnati e nessuna riserva o contestazione potrà essere mossa circa l'efficienza degli stessi dopo la firma di detto verbale.

Al termine del periodo contrattuale, sarà redatto un analogo verbale di consistenza degli impianti dal quale dovrà risultare che la Ditta riconsegnerà gli impianti in regolare stato di manutenzione, funzionamento e conservazione.

Qualora all'atto della riconsegna fossero riscontrate inefficienze o difetti di ogni genere rispetto allo stato iniziale, oltre al normale deterioramento per l'uso, il C.N.R. provvederà a far eseguire le opportune riparazioni e ripristini con rivalsa sulle somme da liquidare alla Ditta, ove questa non provveda direttamente nei termini previsti dal C.N.R..

Art. 6
(Manutenzione Ordinaria)

Con il termine “*manutenzione ordinaria*” devono intendersi tutte quelle opere, servizi e forniture, necessarie a mantenere il complesso degli impianti, e le parti di cui essi sono costituiti, in normali condizioni d’efficienza, di funzionamento, di regolazione e di pulizia.

Alcuni organi di cui sono costituiti gli impianti sono soggetti ad usura e, quindi, ad una progressiva diminuzione della loro efficienza; in tali casi scopo della manutenzione ordinaria resta chiaramente quello di contenere il deperimento entro i limiti della normalità adottando tutti i mezzi adeguati ed i possibili accorgimenti (lubrificazione, pulizia, regolazioni, controllo delle condizioni di lavoro, ecc.) osservando le indicazioni fornite dai costruttori ed applicando in genere le regole derivanti dalla buona esperienza e la regola d’arte.

A maggior chiarezza, tuttavia, di quanto espresso nella definizione generale, nel Capitolato Speciale d’Appalto sono elencate le voci più ricorrenti di prestazioni, riparazioni e sostituzioni che devono intendersi comprese fra gli oneri di manutenzione ordinaria a carico della Ditta.

L’elenco è redatto a titolo puramente esemplificativo ma non limitativo, perché ogni altro servizio necessario riconducibile alle voci indicate nelle tabelle A-B-C-D, deve intendersi compreso negli oneri della Ditta manutentrice.

In generale, tutte le apparecchiature costituenti gli impianti dovranno essere costantemente controllate sia nella loro singola efficienza, che nei confronti del funzionamento complessivo, in modo anche da poter provvedere tempestivamente e, se possibile con anticipo, alla riparazione o sostituzione di parti che presentino guasti o disfunzioni.

I controlli da effettuare per la manutenzione ordinaria delle attrezzature antincendio devono avere frequenza e prevedere le operazioni riportate nel Capitolato Speciale d’Appalto.

La revisione ed il collaudo degli estintori avverrà secondo scadenze fisse determinate dal D.M. 10/03/1998 e **dovranno essere autorizzate dalla Committenza.**

Art. 7
(Manutenzione Straordinaria)

Con il termine “*manutenzione straordinaria*” devono intendersi tutte quelle opere che restano escluse dalla manutenzione ordinaria, ovvero quegli interventi che si rendessero opportuni o necessari a seguito di cause di forza maggiore, di fatti estranei all’esercizio degli impianti, di vizi occulti di materiali e delle apparecchiature, di vetustà, di obsolescenza e di casi fortuiti.

Il C.N.R. si riserva la facoltà, nel corso del periodo contrattuale, di richiedere le prestazioni di manutenzione straordinaria (lavori e forniture) ai costi indicati Allegato 3 *Quantificazione Economica – operazioni di manutenzione straordinaria*” del Capitolato Speciale d’Appalto.

Dette prestazioni saranno effettuate dalla Ditta solo previa ricezione di ordine firmato dal Dirigente dell’Ufficio Servizi Generali della Sede Centrale, o da persona all’uopo incaricata.

Quanto sopra non è in alcun modo vincolante per l’Ente che, a suo insindacabile giudizio, si riserva di concordare un preventivo con la Ditta sulla base dell’offerta presentata, riservandosi di procedere diversamente ed, eventualmente, rivolgendosi ad altro fornitore qualora riscontrasse sul mercato quotazioni economicamente più vantaggiose, senza che per questo la Ditta abbia nulla a pretendere dal C.N.R..

Art. 8
(Verifica Esecuzione del Servizio)

La verifica della correttezza dell’esecuzione delle operazioni manutentive sarà svolta dalla Sezione Manutenzione Edile ed Impiantistica dell’Ufficio Servizi Generali della Sede Centrale mediante un tecnico del proprio organico all’uopo designato.

La sorveglianza dei lavori esercitata dal personale del C.N.R. non esonera la Ditta dalla responsabilità dell’esatto adempimento del contratto, dalla perfetta osservanza delle regole dell’arte e dall’impiego di materiali delle migliori qualità.

Il personale C.N.R. designato, pertanto, avrà facoltà di respingere in qualsiasi momento quelle opere, o parte di esse che, a suo insindacabile giudizio, ritenesse di non poter accettare per cattiva esecuzione, mancata conformità alle previsioni contrattuali od alle disposizioni emanate, ovvero deficiente qualità dei materiali impiegati, e di disporre, con Ordine di Servizio, il rifacimento totale o parziale, a spese della Ditta delle opere oggetto di intervento.

Art. 9
(Personale)

Il personale della Ditta incaricato del servizio dovrà essere idoneo all'esecuzione dei lavori affidati e dovrà essere munito di apposito distintivo di riconoscimento (recante le generalità ed il nominativo della Ditta) da applicarsi, ben visibile, sulla divisa da lavoro.

La Ditta si obbliga, altresì, a comunicare le generalità del personale addetto tramite apposito elenco nominativo (con indicazione delle complete generalità e del domicilio), da presentarsi al Dirigente dell'Ufficio Servizi Generali della Sede Centrale. La Ditta si obbliga, inoltre, a comunicare preventivamente tutte le variazioni che dovessero intervenire a detto elenco durante il rapporto contrattuale.

Il numero degli addetti dovrà essere tale da poter completare il servizio in modo perfetto e nelle ore della giornata che le particolari esigenze del C.N.R. richiedono e, comunque, in maniera da non ostacolare la normale attività lavorativa del C.N.R..

Durante la permanenza nei locali, il personale della Ditta dovrà mantenere un contegno irreprezibile, sia nei confronti del personale dell'Ente, sia nei confronti degli estranei ammessi ad accedere agli uffici e dovrà attenersi scrupolosamente alle disposizioni impartite dal Responsabile della Sezione Manutenzione Edile ed Impiantistica dell'Ufficio Servizi Generali della Sede Centrale o da persona all'uopo delegata.

La Direzione dell'Ufficio Servizi Generali del C.N.R. avrà la facoltà, a suo insindacabile giudizio, di richiedere la sostituzione immediata del personale non gradito in qualsiasi momento nel corso dell'appalto.

Art. 10
(Modalità di fatturazione, pagamenti, tracciabilità dei flussi finanziari)

La Ditta riceverà il pagamento dei servizi prestati entro il termine di 60 (sessanta) giorni naturali e consecutivi, decorrenti dalla data di ricevimento delle fatture, previo riscontro della regolare esecuzione del servizio e rilascio della certificazione di prestazione resa da parte del Responsabile del Procedimento, previo nulla osta rilasciato da parte del Responsabile del coordinamento delle attività di controllo dei servizi antincendio.

Le fatture, che dovranno essere emesse solo a prestazioni eseguite, dovranno essere corredate dai rapporti e dichiarazioni di conformità di cui al precedente art. 4, per ciascuna delle prestazioni indicate negli Allegati 2 e 3 del Capitolato Speciale d'Appalto.

In ottemperanza a quanto disposto dall'art. 3 della Legge 136/2010 il pagamento avverrà mediante accreditamento sul conto corrente dedicato n. _____, intrattenuto dalla Ditta presso _____, Ag. _____ in _____, Via _____, Codice IBAN _____ sul quale sono delegati ad operare:

Nome	Cognome	Codice Fiscale.
------	---------	-----------------

_____	_____	_____
_____	_____	_____

Tale modalità di pagamento dovrà essere sempre indicata dalla Ditta sulle proprie fatture.

La Ditta si obbliga, altresì, fino alla conclusione del rapporto contrattuale, a notificare nelle forme di Legge gli estremi identificativi di eventuali ulteriori conti correnti dedicati, entro sette giorni dalla loro accensione, nonché, nello stesso termine, qualunque variazione alla/e predetta/e designazioni, esonerando nel contempo il C.N.R. da qualsiasi responsabilità che possa derivargli sia per la designazione fatta col presente atto, sia per eventuali successive variazioni alla designazione stessa, non notificate o non validamente giustificate.

Art. 11 (Subappalto)

Per il subappalto si applicano le norme stabilite dalle vigenti leggi in materia.

La Ditta si obbliga a corrispondere direttamente il pagamento ai subappaltatori ed è obbligata a trasmettere copia delle fatture quietanzate relative ai pagamenti stessi, così come previsto dal comma 3-bis dell'art.18 della Legge 19/3/1990 n.55, e successive modificazioni.

Art. 12

(Obblighi del subappaltatore/subcontraente ai sensi della L.136/2010 e s.m.i.)

In caso di subappalto la Ditta si obbliga:

- A.** *a dare immediata comunicazione al C.N.R. ed alla Prefettura – Ufficio territoriale del governo della Provincia di Roma della notizia di eventuale inadempimento della propria controparte (subappaltatore/subcontraente) agli obblighi di tracciabilità finanziaria;*

- B.** *ad inserire le seguenti clausole – relative alla tracciabilità dei flussi finanziari – nei contratti tra la Ditta stessa e la propria controparte (subappaltatore/subcontraente), a pena di nullità assoluta.*

La Ditta si impegna, altresì, tramite il Legale Rappresentante o altro soggetto munito di apposita procura, ad inviare al C.N.R. copia di tutti i contratti sottoscritti con i subappaltatori ed i subcontraenti della filiera delle imprese a qualsiasi titolo interessate al servizio oggetto del presente Contratto.

- 1. La(denominazione ditta, società, persona fisica, ecc.), in qualità di subappaltatore/subcontraente della Ditta(denominazione Ditta) nell'ambito del Contratto sottoscritto con il C.N.R., identificato con il Codice CIG 08020153B6, assume tutti gli obblighi di tracciabilità dei flussi finanziari di cui all'art. 3 della Legge 136/2010 e s.m.i.;*

- 2. La Ditta(denominazione Ditta) in qualità di appaltatore della(denominazione ditta, società, persona fisica, ecc.) si impegna a dare immediata comunicazione al C.N.R. della notizia di inadempimento della propria controparte (subappaltatore/subcontraente) agli obblighi di tracciabilità finanziaria;*

- 3. La Ditta(denominazione Ditta) in qualità di appaltatore della(denominazione ditta, società, persona fisica, ecc.) si impegna ad inviare copia del presente contratto al C.N.R..*

Art. 13

(Obblighi e Responsabilità)

- La Ditta assume l'obbligo di svolgere il servizio con la massima cura e diligenza, utilizzando personale e mezzi adeguati come descritti nel Capitolato Speciale d'Appalto e nel precedente art.10.
- La Ditta è responsabile dell'opera del personale dipendente, nonché di tutti i danni a persone e/o a cose che il medesimo personale dovesse arrecare al C.N.R. ed ai suoi dipendenti ed è tenuta al risarcimento degli stessi.

- La Ditta s'impegna a sollevare il C.N.R. ed il suo personale da qualsiasi molestia o azione, nessuna esclusa ed eccettuata, che eventualmente potesse contro di loro essere mossa; in particolare, s'impegna a rimborsare il C.N.R. stesso ed il suo personale di quanto eventualmente saranno chiamati a rifondere a terzi per fatti connessi alle prestazioni oggetto del presente Contratto.
- *La Ditta assume tutti gli obblighi di tracciabilità dei flussi finanziari di cui all'art.3 della Legge 13 agosto 2010 n. 136 e successive modificazioni.*

Art. 14
(Inadempienze, Penalità, Risoluzione del Contratto)

- Ogni eventuale inadempienza sarà segnalata con nota scritta dal Responsabile del Procedimento alla Ditta, che dovrà provvedere all'adempimento entro 24 ore dal ricevimento di tale nota, ferma restando l'eventuale applicazione di una penalità che, in base alla gravità dell'inadempienza stessa, non potrà essere inferiore all'1 % (uno per cento) né superiore al 10 % (dieci per cento) della media mensile del fatturato. Tale penalità ed il suo ammontare sarà stabilito dal Dirigente dell'Ufficio Servizi Generali della Sede Centrale su proposta del Responsabile del Procedimento. L'applicazione della penale indicata nei precedenti commi non preclude la facoltà per il C.N.R. di valutare la gravità delle inadempienze ascrivibili alla Ditta, al fine di una risoluzione del Contratto senza alcun indennizzo per la Ditta stessa.
- *La mancata osservanza da parte della Ditta degli obblighi di tracciabilità dei flussi finanziari costituisce causa di risoluzione immediata del presente Contratto, ai sensi della L.136/2010.*
- *Il mancato utilizzo del bonifico bancario o postale ovvero degli altri strumenti di incasso o pagamento idonei a consentire la piena tracciabilità delle operazioni costituisce causa di risoluzione del presente Contratto ai sensi dell'art. 3, comma 9 bis, della L.136/2010.*

Art. 15
(Disposizioni in materia di sicurezza, condizioni di lavoro)

L'impresa deve adempiere a tutti gli obblighi previsti dal D. Lgs. n. 81/2008 e s.m.i. in materia di igiene e sicurezza del lavoro. In particolare l'impresa dovrà ottemperare alle norme relative alla prevenzione degli infortuni e garantire la massima sicurezza in relazione ai servizi svolti adottando tutti i procedimenti e le cautele atti a garantire l'incolumità delle persone addette e dei terzi. In particolare si dovrà adempiere all'art. 26 del D.lgs. 81/08 e s.m.i. e all'accettazione del DUVRI (Documento Unico di valutazione dei Rischi Interferenti).

La Ditta s'impegna ad istruire il personale addetto all'esecuzione dei servizi di cui al presente Contratto nonché all'uso dei mezzi antincendio in uso ed al primo soccorso.

Art. 16
(Obblighi della Ditta relativi al personale addetto al servizio)

La Ditta è responsabile degli eventuali infortuni che dovessero accadere al personale addetto durante l'esecuzione del servizio di cui al presente Contratto, sollevando comunque il C.N.R. da ogni responsabilità al riguardo.

La Ditta si obbliga a praticare ai lavoratori addetti al servizio oggetto del presente Contratto, condizioni normative e retributive corrispondenti a quelle indicate nei Contratti Collettivi Nazionali di Lavoro per categoria – nonché agli accordi integrativi territoriali applicabili nella località in cui si svolgono le prestazioni, e quelle risultanti da successive modifiche ed integrazioni – ed a rispettare le prescrizioni relative alla tutela dei livelli occupazionali.

La Ditta è tenuta, inoltre, all'osservanza ed all'applicazione di tutte le disposizioni legislative e regolamentari vigenti in materia di lavoro e di assicurazioni sociali obbligatorie (antifortunistiche, previdenziali ed assistenziali) a tutela del proprio personale dipendente impegnato nell'esecuzione del servizio, e dei soci lavoratori nell'ipotesi di cooperative, oltreché a quegli obblighi che trovano la loro origine in contratti collettivi che prevedono a favore dei lavoratori diritti patrimoniali aventi per base il pagamento dei contributi da parte dei datori di lavoro per assegni familiari, indennità, ecc., assumendo a proprio carico tutti gli oneri relativi.

Resta convenuto che, se durante l'esecuzione del Contratto e, comunque, prima dell'emissione dei mandati di pagamento, la Ditta venisse denunciata dal competente Ispettorato del Lavoro o dagli Enti Previdenziali per inadempienze ai predetti obblighi, il C.N.R. procederà alla sospensione del pagamento delle fatture, assegnando alla Ditta un termine di 10 (dieci) giorni entro il quale provvedere alla regolarizzazione. Decorso inutilmente il termine, il C.N.R. potrà procedere alla risoluzione di diritto del contratto mettendo a disposizione le somme trattenute a vantaggio degli enti aventi diritto. Per la sospensione o il ritardo dei pagamenti o per la risoluzione del rapporto la Ditta non potrà avanzare eccezioni o pretese di sorta, ne avrà titolo per il risarcimento dei danni.

Qualsiasi inadempienza di cui al presente art. darà diritto al C.N.R. di chiedere la risoluzione del Contratto a norma dell'art. 1456 c.c..

Art. 17 (Cauzione Definitiva)

A garanzia dell'esecuzione del presente Contratto, la Ditta contraente costituisce cauzione definitiva calcolata nella misura indicata nell'art.113 del D.lgs. 163/2006 in percentuale sull'importo netto contrattuale [da ridursi del 50% nei casi previsti ai sensi dell'art. 40 co. 7 del D.lgs. 163/2006], costituita in una delle forme previste dalla Legge 348/1982, preferibilmente mediante fideiussione bancaria o di primaria Ditta assicuratrice:

Polizza N° _____

Prestata da _____

Per € _____, (Euro _____/00).

La cauzione viene depositata contestualmente alla sottoscrizione del presente Contratto.

Le singole clausole della fidejussione dovranno essere preventivamente accettate dal C.N.R. e in ogni caso la suddetta garanzia dovrà essere munita della clausola “a prima richiesta” con espressa rinuncia alle eccezioni di cui all’art. 1945 c.c., nonché con espressa rinuncia alla preventiva escussione del debitore principale di cui all’art. 1944 c.c. e dalla decadenza prevista a favore del fideiussore dall’art. 1957 c.c..

Art. 18
(Polizza Assicurativa)

La Ditta contraente esibisce idonea polizza assicurativa per risarcimento di danni derivanti da colpa professionale nell'esecuzione del presente Contratto (massimale non inferiore ad € 500.000,00 (Euro cinquecentomila/00)).

Ditta assicuratrice _____ Polizza N° _____

Per € _____,00 (Euro _____/00)

La polizza viene esibita contestualmente alla sottoscrizione del presente Contratto.

Art. 19
(Cause di forza maggiore)

La Ditta aggiudicataria dovrà immediatamente notificare al C.N.R., col più celere mezzo di comunicazione, l'inizio e la cessazione di qualunque fatto o avvenimento, giudicato evento di forza maggiore, da cui possa derivare ritardo o altro pregiudizio nell'adempimento del Contratto.

Art. 20
(Clausola risolutiva espressa)

In caso di inosservanza da parte della Ditta delle disposizioni contenute nei precedenti articoli 10, 12 e 13 il C.N.R. avrà diritto di risolvere il presente Contratto ai sensi e per gli effetti di cui all'art. 1456 c.c..

La risoluzione è dichiarata senza bisogno di preavviso o di costituzione in mora, a mezzo lettera raccomandata a/r, e salva la facoltà del C.N.R. di promuovere azione per l'eventuale risarcimento dei danni.

Art. 21
(Domicilio)

A tutti gli effetti la Ditta elegge proprio domicilio in

Art. 22
(Foro competente)

Tutte le controversie comunque derivanti dal presente atto, saranno deferite, in via esclusiva, alla competenza esclusiva del Tribunale di Roma.

Il presente rapporto contrattuale è regolato dal diritto italiano.

Art. 23
(Spese ed Oneri Fiscali)

Tutte le spese inerenti al presente Contratto, sono a carico della Ditta ai sensi e per gli effetti dell'art.1, Legge n.790 del 27/12/75.

Le prestazioni oggetto del presente appalto sono soggette all'Imposta sul Valore Aggiunto, ai sensi del DPR n.633 del 26/10/1972 e successive modificazioni ed integrazioni, a carico del C.N.R..

Art. 24
(Normativa)

Il presente appalto è regolato, oltreché dalle clausole ivi riportate, dal Regolamento di Amministrazione, Contabilità e Finanza del C.N.R. (emanato con Decreto del Presidente del C.N.R. n. 0025034 del 4 maggio 2005 e pubblicato sulla G.U. della Repubblica Italiana n. 124 del 30/05/2005), dal Regolamento dell'Ente n. 14196 del 03/02/1997 per le spese che possono essere effettuate in economia, dal Regolamento di Contabilità Generale dello Stato approvato con R.D. n. 827 del 23/05/1924 e s.m.i. (per quanto eventualmente non disciplinato dai Regolamenti del C.N.R.), nonché dalle seguenti disposizioni:

- [1] D.Lgs 81/2008 del 09/12/2008: Norme per la tutela della salute e sicurezza nei luoghi di lavoro;
- [2] D.M. 37/2008 del 22/01/2008 : Norme per la sicurezza degli impianti;
- [3] D.P.R. N° 37 del 12.01.98 : Regolamento recante disciplina dei procedimenti relativi alla prevenzione incendi, a norma dell'art. 20 , comma 8, della Legge 15/03/97 N. 59;
- [4] D.M. 20.12.82 : Norme tecniche e procedurali, relative agli estintori portatili d'incendio, soggetti all'approvazione del tipo da parte del Ministero dell'Interno;
- [5] Norme UNI 9994: Manutenzione Estintori d'Incendio;
- [6] Norme UNI EN 671-2: Sistemi Fissi di estinzione incendi, Sistemi equipaggiati con tubazioni, Idranti a muro con tubazioni flessibili;
- [7] Norma UNI 9795: Sistemi fissi automatici di rivelazione e di segnalazione manuale d'incendio;
- [8] Norma UNI 10877 - 2000 - Sistemi di estinzione incendi ad estinguenti gassosi;
- [9] Norma UNI 9489 - Impianti fissi estinzione automatici a pioggia (Sprinkler);
- [10] Norma UNI 9491 - Erogatori (sprinklers).

Il presente Contratto si compone di 18 (diciotto) pagine e 24 (ventiquattro) articoli, oltre agli allegati Capitolato Speciale d'Appalto, consistente in 22 (ventidue) pagine, e documento DUVRI consistente in 13 (tredici) pagine, che, con la firma degli stessi, vengono integralmente accettati e confermati.

Roma, lì

PER LA DITTA

**PER IL CONSIGLIO
NAZIONALE DELLE RICERCHE**

Si confermano, ai sensi e per gli effetti di cui agli articoli 1341 e 1342 c.c., che si approvano specificamente, dopo averle attentamente esaminate, le seguenti clausole del Contratto sopra trascritto:

- 1) Art. 2 “Durata del Contratto”, in ordine alle facoltà e modalità di recesso del Contratto stesso;
- 2) Art. 12 “Obblighi del subappaltatore/subcontraente ai sensi della L.136/2010 e s.m.i.” in ordine agli obblighi di tracciabilità dei flussi da parte della Ditta e del subappaltatore/subcontraente;
- 3) Art. 13 “Obblighi e Responsabilità”, in ordine alle conseguenze derivanti dalla mancata osservanza delle obbligazioni contrattuali sulla tracciabilità dei flussi finanziari di cui alla L.136/2010;
- 4) Art. 14 “Inadempienze, Penalità, Risoluzione del Contratto”, in ordine alle conseguenze derivanti da eventuali inadempienze ascrivibili alla Ditta;
- 5) Art. 20 “Clausola risolutiva espressa”, in ordine alle conseguenze derivanti dalla mancata osservanza delle obbligazioni contrattuali contenute nei precedenti articoli 10, 11 e 12;
- 6) Art. 22 “Foro competente”, in ordine alla deroga del foro.

Per approvazione specifica delle suddette clausole,

PER LA DITTA
